

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE,
ORIENTAMENTO E AREE DI CRISI COMPLESSE
n. 602 del 14 luglio 2022

Oggetto: DGR 62/01 - DGR 2164/01 e s.i.m. Accreditalmento strutture di formazione. Cartesio Team s.r.l. società consortile a responsabilità limitata Via Roma 120 Fano (PU).

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1. Di accreditare, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, la sede operativa di Cartesio Team s.r.l. società consortile a responsabilità limitata, situata in Via Roma 120 Fano (PU), per l'esercizio delle attività di orientamento e formazione professionale ai sensi delle delibere n. 62/2001, n. 2164/2001 e s. i. per le macrotipologie e le durate di seguito descritte:

- Macrotipologia formativa FORMAZIONE SUPERIORE: Accreditalmento Definitivo - durata triennale.
- Macrotipologia formativa FORMAZIONE CONTINUA: Accreditalmento Definitivo - durata triennale.

2. La sede operativa accreditata sarà iscritta in apposito Elenco, che viene periodicamente aggiornato, con l'indicazione dei confini di validità dell'accrreditamento (tipologie formative, durata, eventuale regime provvisorio).

3. Il soggetto accreditato permane nel sistema di accreditamento se dimostra di essere in grado di assolvere tutti i requisiti minimi di qualità fissati dalle delibere n. 62/2001, n. 2164/2001 e s. i. e se non esaurisce il "monte crediti", di cui alla delibera n. 974/2008.

4. Il soggetto accreditato ha l'obbligo della presentazione dell'autocertificazione annuale del mantenimento dei requisiti. Il termine perentorio per l'autocertificazione decorre dal trentesimo giorno antecedente la scadenza dell'annualità precedente di vigenza dell'accrreditamento.

5. Nel caso in cui l'obbligo di cui al punto precedente non sia assolto nei termini e con le modalità previste, la competente Struttura regionale in materia di Accreditalmento delle strutture formative comunica le condizioni di non conformità, sospendendo la condizione di accreditamento e fissando il termine di adeguamento. Ai sensi della delibera n. 1449/2003 la durata della sospensione è fissata in giorni 30 decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di sospensione. Nel caso in cui il soggetto non rispetti detto termine per il ripristino delle condizioni di accreditamento, l'accrreditamento verrà revocato ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento istitutivo del DAFORM di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 62/2001, così come modificato dalla delibera n. 1449/2003 e dalla delibera n. 974/2008.

6. Ai sensi dalle vigenti disposizioni durante il periodo di sospensione dell'accrreditamento le strutture formative non possono firmare convenzioni per l'avvio di nuovi interventi, possono



erogare le attività per le quali sono state firmate le convenzioni in data antecedente al provvedimento di sospensione.

7. In relazione agli impegni assunti e da assumere, nonché alle autocertificazioni rese e da rendere da parte del soggetto formativo richiedente, potranno essere in ogni tempo effettuati dalla Regione Marche i controlli previsti dalle fonti giuridiche citate quali normative di riferimento.

8. Di pubblicare il presente decreto per estremi nel B.U.R. della Regione Marche.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente
(Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente

